

Lazio

L.R. 6 agosto 2007, n. 13 ⁽¹⁾.

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla [legge regionale 6 agosto 1999, n. 14](#) (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ⁽²⁾ ⁽³⁾.

[...]

Art. 35

Mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo comportanti presentazione di nuova SCIA ⁽¹³⁴⁾

1. Sono ammesse modifiche e variazioni nell'organizzazione dell'agenzia dovuti a subentri nell'impresa già esistente a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per tale attività.
2. Le modifiche e le variazioni relative alla modifica della titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo comportano la presentazione di nuova SCIA. Sono ammessi, altresì, a seguito di presentazione di nuova SCIA, i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli ulteriori elementi indicati nella SCIA di cui all'articolo 34, comma 2.
3. Per la presentazione della SCIA da parte di persone fisiche o persone giuridiche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le disposizioni previste dall'[articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) (Attuazione della delega di cui all'[art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382](#)).

⁽¹³⁴⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 31, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 35. Rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed ai mutamenti

nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo. 1. La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggi e turismo con apposito provvedimento che indica espressamente: a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo; b) il titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante; c) l'attività autorizzata; d) il direttore tecnico; e) l'ubicazione dei locali di esercizio. 2. La provincia autorizza, altresì, i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli elementi di cui al comma 1. A tal fine i mutamenti devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, alla provincia stessa, che, previa verifica dei presupposti, provvede alla modifica richiesta. I mutamenti relativi alla titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di concessione. 3. Sono ammessi mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia dovuti a subentri nell'impresa già esistente a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per tale attività. 4. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le disposizioni previste dall'[articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) (Attuazione della delega di cui all'[art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382](#)) e dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'[art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428](#) - legge comunitaria 1990). 5. Le province comunicano all'assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle autorizzazioni concesse nonché ogni modifica ad esse relativa.».

Art. 35-bis

Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ⁽¹³⁵⁾

1. Ai fini della SCIA di cui all'articolo 34, il titolare dell'agenzia o il legale rappresentante ovvero il direttore tecnico dell'agenzia, qualora diverso dal titolare o dal legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 56 nonché, con riferimento al direttore tecnico, dell'abilitazione all'esercizio di cui ai commi 2 e 3.

2. L'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cui al presente articolo è condizionata al possesso di abilitazione valida sul territorio nazionale rilasciata dalla Regione previo accertamento dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui

all'[articolo 2 D.M. 5 agosto 2021](#) del turismo (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo) di seguito denominato decreto ministeriale.

3. Nel rispetto del principio di parità di trattamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono esercitare l'attività di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso dell'abilitazione all'esercizio rilasciata dalla Regione ai sensi dell'[articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale](#), previo accertamento dei requisiti di cui all'[articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), nonché dei requisiti soggettivi di cui all'[articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale](#).

4. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di turismo, che provvede alla sua tenuta, pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e aggiornamento, l'elenco regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggi e turismo, al quale sono iscritti i direttori abilitati all'esercizio ai sensi del presente articolo.

(135) Articolo dapprima aggiunto dall'[art. 29, comma 1, lettera f\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#) e poi così sostituito dall'[art. 32, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 35-bis. Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo. 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'[articolo 35](#), il titolare dell'agenzia o il legale rappresentante ovvero il direttore tecnico dell'agenzia, qualora diverso dal titolare o dal legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'[articolo 56](#) ovvero delle condizioni di cui al [comma 2](#). 2. Nel rispetto del principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono esercitare l'attività di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso delle condizioni di cui all'[articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a

seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).».

Art. 36

Divieto di prosecuzione dell'attività e sanzioni ⁽¹³⁶⁾.

1. L'attività di agenzia di viaggi e turismo si intende vietata e il comune competente adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività medesima sia in sede di presentazione della SCIA sia successivamente, nel corso dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'[articolo 19, commi 3 e 4, della L. n. 241/1990](#):

a) in caso di carenza dei requisiti e presupposti previsti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 34 e 35 nonché qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale, previa concessione di un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere a sanare le relative carenze, scaduto il quale l'attività si intende vietata ai sensi del presente articolo;

b) in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni nella presentazione della SCIA o di cause di annullamento d'ufficio ai sensi degli articoli 21 e 21-nonies della [L. n. 241/1990](#) e successive modifiche e nel caso di condanna passata in giudicato per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo;

c) in caso di mancata stipula delle garanzie assicurative obbligatorie ai sensi dell'articolo 33;

d) qualora il titolare dell'agenzia di viaggi e turismo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nella SCIA di cui all'articolo 34.

2. Il comune comunica alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.

[\(136\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 33, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 8](#), a decorrere dal 27 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 47, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto disposto dall'[art. 45, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2022](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 36. Sospensione e decadenza dell'autorizzazione. 1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi: a) quando vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate; b) qualora venga

accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti e irregolarità amministrative. 2. La provincia dichiara la decadenza dell'autorizzazione: a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità o non ottemperi alle disposizioni della provincia entro l'ulteriore termine assegnato dalla stessa a pena di decadenza dell'autorizzazione; b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo; c) in caso di mancata garanzia assicurativa ai sensi dell'articolo 33.».

[...]